



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2020, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso lo studio

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020

“Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015”;

2) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

3) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

4) dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06 novembre 2019 che lo ha escluso dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17;

5) dell'elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso anzi detto nella parte in cui il ricorrente non è risultato essere collocato in posizione utile e quindi non ammesso;

6) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 15 e 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, e l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito in L. n. 70 del 2020;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 il dott. Roberto Lombardi;

Rilevato:

che il ricorrente ha superato la prima prova scritta con 28/30, ma è stato poi escluso dagli orali con il punteggio di 17/30 alla seconda prova scritta;

che il prioritario interesse del candidato è di ottenere un'ammissione con riserva alle prove orali;

Ritenuto:

che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, in relazione all'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente e agli effetti degli atti impugnati, che hanno un riflesso soltanto regionale;

che i motivi con cui è stata dedotta l'illegittimità della valutazione espressa dalla commissione sulla prova scritta giudicata non idonea paiono fondati, nella misura in cui evidenziano la non congruità tra parametri da seguire e punteggio attribuito all'elaborato;

che, in particolare, risulta *prima facie* manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa sulla seconda prova scritta, sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato;

che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, nei limiti di un'ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell'esito del presente giudizio;

che è necessario altresì ordinare all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di

depositare in giudizio numero 5 elaborati della seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione, il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

- 1) accoglie la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione e conseguentemente dispone l'ammissione della parte ricorrente a sostenere la prova orale del concorso di cui si tratta, con riserva dell'esito del presente giudizio, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi non prima di venti giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza;
- 2) ordina all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione indicata in motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e, non appena disponibile, ulteriore documentazione attestante gli esiti della prova orale sostenuta dal candidato e la conseguente graduatoria di merito;
- 3) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- 4) fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 9 marzo 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6,

del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.